



COMUNE DI VIGANO'

(PROVINCIA DI LECCO)

**Sportello Unico per l'edilizia (S.U.E.)
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 5/2020
ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010.

Vista l'istanza Rif. pratica portale "impresainungiorno.gov.it"
SLLFBA88A06D416Z-25032020-1441 registrata in data 30/03/2020, prot. n. 1785, ed integrata il 31/03/2020, da ISELLA FABIO - C.F.: SLLFBA88A06D416Z - residente a VIGANO' (LC), VIA DELLA VITTORIA 19 tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per:

VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 27/2017 NONCHE' ALLE SUCCESSIVE VARIANTI MEDIANTE A.P. N. 3/2019 DEL 10/05/2019 E A.P. N. 20/2019 DEL 24/09/2019

su immobile sito in VIA DELLA VITTORIA 19 a Viganò.

Identificativo/i Catastale/i: mappale/i 1083, sub. 704 - fg. 4

Esaminati gli elaborati presentati unitamente all'istanza:

Nome	Nome Originale	Data
SLLFBA88A06D416Z-25032020-1441.003.PDF.P7M	Tav3Var3_107_A.pdf.p7m	28/03/2020
SLLFBA88A06D416Z-25032020-1441.004.PDF.P7M	Tav4Var3_107_A.pdf.p7m	28/03/2020
SLLFBA88A06D416Z-25032020-1441.005.PDF.P7M	7 Tav6-VAR3-FascAll_107.pdf.p7m	28/03/2020
SLLFBA88A06D416Z-25032020-1441.006.PDF.P7M	7 Tav6-VAR3-FascAll_107.pdf.p7m	28/03/2020
4-1-Tav1Var3-Agg1-A.pdf.p7m	4-1 Tav1Var3-Agg1-A.pdf.p7m	31/03/2020

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 136, comma 1 - lettere c) e d), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come risulta dal Decreto Ministeriale del 9 giugno 1967 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 11 luglio 1967).

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Visto il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, la quale nella seduta del 23/04/2020 (verbale n. 3) si è così espressa:

"Favorevole, le opere in variante sono di modesta entità tali da non comportare modifiche alle caratteristiche tipologiche del fabbricato come già autorizzato".

Dato atto che in data 27/04/2020, prot. n. 2230, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano, al fine di acquisirne il parere vincolante:

- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del suddetto parere della Commissione Paesaggio;
- la relazione tecnica illustrativa indicata dall'art. 146, comma 7, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146, comma 7, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano in data 27/04/2020, e che entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta tenuto conto dei termini di sospensione ci sui all'art 103 - DL 18/2020 ed art 37 DL 23/2020 non è pervenuto il prescritto e vincolante parere di cui all'art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ritenuto di non procedere all'indizione di specifica conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Accertato che dalla data di ricezione degli atti da parte della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano sono decorsi i 60 giorni dell'art. 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, occorre in ogni caso provvedere nel merito della richiesta presentata.

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto.

DECRETA

- ☞ Di esprimere Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza Rif. pratica portale "impresainungiorno.gov.it" SLLFBA88A06D416Z-25032020-1441 registrata in data 30/03/2020, prot. n. 1785, ed integrata il 31/03/2020, da ISELLA FABIO - C.F.: SLLFBA88A06D416Z – residente a VIGANO' (LC), VIA DELLA VITTORIA 19 per la realizzazione delle opere di "VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 27/2017 NONCHE' ALLE SUCCESSIVE VARIANTI MEDIANTE A.P. N. 3/2019 DEL 10/05/2019 E A.P. N. 20/2019 DEL 24/09/2019" sulla base degli elaborati allegati.
- ☞ Di disporre la notifica del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali (costituiti da TRE Disegni piu' Relazione paesaggistica) al/i richiedente/i.
- ☞ Di disporre altresì, ai sensi dell'art.146, comma 11, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Milano e alla Regione Lombardia.
- ☞ Di dare atto che:
 - ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova Autorizzazione Paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. n. 42/'04, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
- ☞ Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/'71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/'71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma

di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;

- in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/'04, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del T.A.R. possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Viganò, lì 21/07/2020

Il Responsabile del Servizio
(Sportelli S.U.E. e S.U.A.P.)

Geom. Marco VITULLO

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale)